

Allegato ".....A....." all'atto n. 7017/2678 di Rep. Notaio Giovanni Posio

**STATUTO della**  
**"FONDAZIONE SERLINI ETS - R.S.A. E CENTRO MULTISERVIZI ANZIANI"**

**Premesse**

La Fondazione "Serlini" trae origine dal "Ricovero Vecchi Serlini", pure con sede ad Ospitaletto, costituito in Ente Morale giuridicamente riconosciuto con R.D. del 13 novembre 1942, n. 1783, della cui realizzazione furono promotori fin dagli inizi del Novecento l'Arciprete Mons. Rizzi ed il Comm. Serlini.

Successivamente denominata "Casa Albergo per Anziani Serlini" e "Casa per Anziani Serlini - Residenza Sanitaria Assistenziale", sulla base della legge regionale n. 1 del 13.2.2003, l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ha deciso di trasformarsi in Fondazione di diritto Privato sempre senza scopo di lucro.

La fondazione adotta uno statuto conforme alla nuova normativa dettata dal Codice del Terzo Settore - Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e succ. mod..

**Art. 1**

**-Denominazione, sede e durata-**

1. La Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE SERLINI ETS - R.S.A. E CENTRO MULTISERVIZI ANZIANI" a decorrere dal termine stabilito nell'art. 104, comma II del D.Lgs. 117/2017. Dell'acronimo "ETS" deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Fino a detto termine la denominazione sarà "FONDAZIONE SERLINI ONLUS - R.S.A. E CENTRO MULTISERVIZI ANZIANI". Essa è persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile. Solamente fino al termine stabilito nell'art. 104, comma II, del D.Lgs. 117/2017 essa continuerà ad aggiungere nella propria denominazione l'acronimo "Onlus" in luogo di "ETS".

La Fondazione ha sede in Ospitaletto (BS), in via Monte Grappa n. 101, lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione non comporterà modifica statutaria.

2. La Fondazione ha durata illimitata.

**Art. 2**

**-Scopi istituzionali e attività-**

1. La fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, partecipa alla realizzazione del sistema sociale e socio-sanitario e svolge la propria attività senza scopo di lucro.

In particolare, svolge le attività considerate di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative

di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

In particolare, la Fondazione ha lo scopo di offrire assistenza, interventi sociali e prestazioni socio-sanitarie nei confronti della popolazione anziana in stato di completa, parziale o temporanea non autosufficienza psico-fisica, sociale o a rischio di emarginazione, di norma, con priorità ai residenti nel Comune di Ospitaletto.

Per coloro che hanno il domicilio di soccorso presso il Comune di Ospitaletto possono essere previste particolari riduzioni nell'importo delle rette, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Agli Ospiti, oltre le normali prestazioni di carattere alberghiero, vengono erogati servizi specifici di carattere assistenziale, prestazioni sanitarie o a rilievo sanitario, infermieristiche, riabilitative, culturali, ricreative e, fatta salva la libertà di culto, in conformità con i principi cristiani dei fondatori, anche religiose.

L'ammissione è subordinata al parere favorevole del Responsabile Medico dell'Ente.

Le norme per l'ammissione e le garanzie per il pagamento delle rette sono determinate da appositi atti regolamentari (carta dei servizi, contratti di ingresso ospiti, procedure, ecc.).

I ricoverati che con il loro comportamento pregiudichino la normale convivenza fra gli ospiti, possono essere dimessi nei casi e con le modalità da determinarsi nei suddetti atti regolamentari.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, la gestione, l'erogazione dei servizi ed ogni altra prestazione nonché l'intera attività della Fondazione saranno disciplinati da appositi regolamenti, procedure, documenti gestionali ed amministrativi; in particolare saranno disciplinati l'attività, le responsabilità e le modalità di verifica dell'operato del Direttore Generale e del Responsabile Medico.

L'erogazione dei servizi, nessuno escluso, viene effettuata in forma autonoma, diretta ed esclusiva dall'Ente, attraverso l'impiego di personale, dipendente e/o convenzionato, rimanendo, quale unico obbligo il rispetto degli standard e degli indicatori di qualità sanciti dalla normativa regionale.

Le attività istituzionali sono svolte in modo da garantire la tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, la trasparenza delle scelte e dei motivi delle stesse, l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza di individuare le attività concretamente esercitabili.

La fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle





attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale di dette attività diverse nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

Il servizio di accettazione e di ospitalità presso l'istituzione avviene in forma autonoma, ferma restando la possibilità e/o l'opportunità di proporre, accettare e aderire a forme di accordo e convenzionamento con Enti Pubblici e/o privati.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

#### Art. 3

##### -Patrimonio-

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai rapporti giuridici attivi e passivi risultanti dall'inventario approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.29/2003, incrementato ed aggiornato nel tempo fino all'attuale patrimonio netto pari ad Euro 1.773.239,40 (unmilionesettecentosettantatremiladuecentotrentanove virgola quaranta) come risulta dall'ultimo bilancio approvato dal C.d.A. con deliberazione n.33/2019.

2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- accantonamenti al Fondo di riserva;
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente;
- sopravvenienze attive;
- contributi a destinazione vincolata.

3. Il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto deliberativo motivato, sentito il parere non vincolante della Consulta della Fondazione, può assimilare ai Fondatori, con possibilità di riserva di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione stesso, le persone, gli enti, le associazioni, ecc., che con atto munifico significativo contribuiscano a sostenere le attività della Fondazione.

In tale evenienza potranno essere conformemente aggiornati sia la premessa che l'art. 10 punto 1 e 2 del presente Statuto.

4. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui all'art.4 del D.lgs. 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Nelle Fondazioni per le obbligazioni dell'ente risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio.

Le modificazioni dello statuto devono risultare da atto pubblico e di-

ventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attivita' statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

Ai fini di cui al precedente comma, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

#### Art. 4

-Mezzi finanziari-

1. La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) Rendite patrimoniali;
- b) Contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) Proventi, lasciti e donazioni.

In relazione alle donazioni, alle eredita' ed ai legati, sara' il Consiglio di Amministrazione a deliberarne l'accettazione, anche in base alla loro compatibilita' con le finalita' statutarie. I lasciti testamentari, se accettati, saranno con beneficio di inventario;

- d) Rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
- e) Proventi derivanti dall'eventuale svolgimento delle attivita' connesse a quelle istituzionali.

2. La Fondazione puo' realizzare attivita' di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformita' a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

#### Art. 5

- Bilancio-

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il bilancio di esercizio e' redatto in forma di progetto dal Direttore Generale per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalita' di perseguimento delle finalita' statutarie.

Il bilancio di cui ai precedenti commi deve essere redatto in conformita' alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, una volta costituito.

Ove la fondazione realizzi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ai limiti fissati dal Codice del Terzo Settore





deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle proprie dimensioni, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Ove la fondazione realizzi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 D.Lgs. 117/2017 cui aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

In aggiunta a quanto sopra, La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio preventivo annuale (Budget annuo di spesa).

Art. 6

-Scritture contabili, libri sociali e fiscali-

Il Direttore Generale è incaricato della redazione delle Scritture contabili della Fondazione e della tenuta dei prescritti Libri Sociali e Fiscali ai sensi dell'art. 2214 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 15 D.Lgs. 117/2017.

Art. 7

-Organi-

1. Sono organi della Fondazione

a) Il Consiglio di Amministrazione con il suo Presidente;

b) La Consulta;

c) l'Organo di Controllo;

d) il Revisore dei Conti, quando prescritto al superamento dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore o se previsto facoltativamente con apposita Deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

e) Il Direttore Generale;

f) Il Responsabile Medico.

Art. 8

-Presidente-

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti di nomina e non di diritto, mediante votazione segreta, durante la prima seduta del Consiglio stesso, presieduto per l'occasione dal Consigliere più anziano di età sino all'elezione del nuovo Presidente. Resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione medesimo, fissata in 5 esercizi.

2. In caso di parità di voti è eletto il maggiore d'età.

3. Dopo l'elezione, il nuovo Presidente assume la presidenza e su sua proposta viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, un Vice Presidente, che farà le veci del Presidente in caso di sua assenza.

4. Gli incarichi di Presidente e di Vice Presidente possono essere revocati, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di Amministrazione, convocato, a tal fine, con richiesta firmata da parte della maggioranza dei Consiglieri che, nella medesima seduta, devono provvedere a

nominare un nuovo Presidente ed un nuovo Vice Presidente.

#### Art. 9

##### -Compiti del Presidente-

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio.

2. Spetta al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,

b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,

d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente, anche avvalendosi di consulenti e/o collaboratori,

e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto,

f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 30 giorni dalla data di assunzione del provvedimento;

g) e' facolta' del Presidente rilasciare procure speciali e nominare avvocati e procuratori alle liti, curare i rapporti con gli altri Enti e le autorità e sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche ed ogni altra organizzazione pubblica e privata.

3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fara' le veci il Vice Presidente.

4. Il Presidente, al decorrere del termine di cui all'art. 11 p. 2 del presente Statuto, non potra' conferire mandati e/o stipulare contratti su materie aventi caratteristica di straordinarieta' e pertanto non riconducibili all'attività di ordinaria amministrazione. Sono fatti salvi i casi di comprovata ed improcrastinabile urgenza, ai fini della salvaguardia della salute e della incolumita' delle persone.

#### Art. 10

##### -Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione, per un totale di 6 Consiglieri, scelti fra persone di provata capacita', in particolare nei settori socio-sanitario, sociale o amministrativo contabile, e rettitudine, attualmente e' cosi' composto:

a. n. 3 consiglieri nominati dall'Amministrazione Comunale di Ospitaletto;

b. n. 1 consigliere, quale membro di diritto, il Parroco "pro-tempore" della Parrocchia di Ospitaletto o un suo delegato;

c. n. 1 consigliere nominato dall'«Associazione Pensionati e Anziani di Ospitaletto – ETS APS», quale portatore delle necessita' dei pensionati e degli anziani del paese di Ospitaletto;

d. n. 1 consigliere nominato dall'Associazione «Volontariato Ospitaletto», quale rappresentante dei volontari che collaborano con la Fon-





dazione;

Non possono fare parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri del Comune di Ospitaletto, i componenti dell'Organo di Controllo, il Revisore dei Conti, e se nominati decadono d'ufficio.

Non può assumere l'Ufficio, o ne decade, colui che abbia una lite in corso con l'Ente. Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione persone tra di loro legate da coniugio, parentela o affinità fino al secondo grado.

In fine non possono far parte del C.d.A.:

- gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta interdizione temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

- coloro che sono stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti la loro nomina;

- coloro che hanno posizioni debitorie aperte con la Fondazione;

- i dipendenti della Fondazione e i loro parenti entro il quarto grado.

2. Alla decadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione ed in occasione di ogni successivo rinnovo, il Consiglio di Amministrazione, sempre per un totale di n. 6 Consiglieri di provata capacità, in particolare nei settori socio-sanitario, sociale o amministrativo contabile, e rettitudine, sarà composto come di seguito indicato:

a. n. 3 consiglieri nominati dall'Amministrazione Comunale di Ospitaletto;

b. n. 1 consigliere, quale membro di diritto, il Parroco "pro tempore" della Parrocchia di Ospitaletto o un suo delegato;

c. n. 2 consiglieri nominati ciascuno dalle due Associazioni individuate a tal fine dalla Consulta della Fondazione.

Le funzioni di Presidente e di Membro del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni connesse con l'espletamento del loro mandato.

La Fondazione Serlini è responsabile per qualsiasi onere derivante da danni, escluso quelli per dolo e colpa grave, arrecati dal Presidente e/o dagli Amministratori e connessi all'esercizio di tali funzioni. La suddetta responsabilità e l'assistenza legale possono essere garantite anche mediante sottoscrizione di apposita Polizza assicurativa.

3. Nel caso in cui una od entrambe le Associazioni, di cui ai punti c) e d) del comma 1 del presente articolo, si estinguano, i membri residui del Consiglio di Amministrazione informeranno la Consulta della Fondazione affinché individui entro e non oltre 30 giorni, altre associazioni rappresentative dei medesimi interessi, idonee alla nomina di un consigliere del Consiglio di Amministrazione; il medesimo Consiglio di Amministrazione, avuta la comunicazione riguardante la nuova o le nuove Associazioni, provvederà a richiedere loro il nominativo del nuovo consigliere.

4. Possono essere invitati a partecipare al Consiglio d'Amministrazione, con compiti consultivi, anche tecnici di comprovata esperienza, che si dovranno allontanare al momento della votazione.

Art. 11



-Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione-

1. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 esercizi a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sino alla data di approvazione del quinto esercizio, o fino alla decadenza del medesimo, qualora sia inferiore a 5 esercizi, e possono essere riconfermati senza limiti; entro la data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione, secondo quanto sopra previsto, deve essere predisposta ed effettuata la costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione, che entrerà effettivamente in carica il giorno successivo a quello di scadenza del Consiglio precedente.

2. A tal fine, entro il 31 dicembre dell'ultimo esercizio, il presidente del CdA della Fondazione comunica a coloro che sono preposti alla nomina dei consiglieri, per iscritto, la data prevista di scadenza del Consiglio di Amministrazione.

3. In occasione del rinnovo, il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

4. Qualora coloro che sono preposti alla nomina non provvedano nei tempi sopra indicati, fino alla integrale costituzione del nuovo Consiglio, per quanto riguarda la gestione ordinaria, si applicano le norme contenute nel comma 4 del successivo art. 12.

Art. 12

-Decadenza e cessazione dei consiglieri-

1. I membri del Consiglio d'Amministrazione non di diritto che, senza giustificazione motivata, non intervengono alle riunioni per tre sedute consecutive decadono dalla carica; i consiglieri che hanno in corso un procedimento penale presso la Magistratura vengono sospesi dalla carica e, in caso di condanna di primo grado, decadono dalla carica stessa; in caso di assoluzione vengono reintegrati nella carica; la decadenza, la sospensione ed il reintegro sono pronunciati dal Consiglio d'Amministrazione.

2. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

3. I consiglieri nominati in sostituzione restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio. In tal caso le funzioni relative alla gestione ordinaria sono assunte transitoriamente dal Presidente uscente o, qualora impedito, dal Vice Presidente o, qualora anche questo impedito, dal Consigliere più anziano d'età o, qualora anche questo impossibilitato, dal componente più anziano dell'Organo di Controllo.

Art. 13

-Adunanze del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale ove obbligatorio per legge; nonché del bilancio preventivo annuale (Budget annuo di spesa). Si riunisce, inoltre, ogni qualvolta lo richiedano il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per ri-



chiesta scritta e motivata di almeno 2 Consiglieri.

2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie, anche a mezzo e-mail con avviso di ricezione.

3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

#### Art. 14

##### -Delibere del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione decide validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

2. Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti palesi; esse hanno luogo sempre a scrutinio segreto quando si tratti di questioni particolarmente riservate concernenti persone.

3. Ai fini della validità delle adunanze non sono computati nel numero dei presenti e non possono prendere parte alla decisione coloro che, avendo interesse per gli argomenti trattati, si trovano in condizione d'incompatibilità.

4. A parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

5. Le dichiarazioni a verbale devono essere richieste esplicitamente dal Consigliere richiedente, che provvede ad apporvi la propria firma in calce.

6. Funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione il Direttore Generale della Fondazione, che provvede alla tenuta del Registro dei Verbali delle Adunanze del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento tali operazioni di tenuta del registro dei verbali saranno affidate ad un impiegato della Fondazione delegato a tal fine dal Direttore Generale oppure ad uno dei Consiglieri intervenuti.

7. I verbali delle adunanze sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti, Consiglieri, Presidente e Direttore Generale: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel medesimo verbale dell'adunanza.

8. Le Delibere del Consiglio di Amministrazione sono firmate dal Presidente e dal Direttore Generale.

9. Il Consiglio di Amministrazione, a decorrere dal termine di cui all'art. 11 p. 2 del presente Statuto, non potrà deliberare e/o conferire mandati su materie aventi caratteristica di straordinarietà e pertanto non riconducibili all'attività di ordinaria amministrazione. Sono fatti salvi i casi di comprovata ed improcrastinabile urgenza, ai fini della salvaguardia della salute e della incolumità delle persone.

#### Art. 15

##### -Compiti del Consiglio di amministrazione-

Il Consiglio d'Amministrazione, e' investito di ogni funzione d'indirizzo, nonché di gestione, per il tramite del Direttore Generale, nei limiti delle deleghe a lui conferite.

In particolare, ha l'obbligo di:

1. deliberare in merito allo Statuto ed ai Regolamenti;
2. approvare il bilancio di esercizio, il bilancio sociale ove previsto dalla legge, assicurare la tenuta dei libri obbligatori per legge ed approvare il bilancio preventivo annuale (Budget annuo di spesa);
3. decidere, per ciascun esercizio, gli obiettivi da perseguire, compresa l'ordinaria amministrazione, l'ammontare delle spese da delegare, i responsabili della gestione ed i relativi strumenti finanziari;
4. disciplinare le rette e le tariffe per la fruizione di beni e servizi;
5. deliberare l'accensione di mutui, l'apertura di conti correnti, l'iscrizione, postergazione e cancellazione di ipoteche, nonché il compimento di ogni atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
6. nominare e revocare il Presidente ed il Vice Presidente, deliberare sospensione, decadenza e reintegro dei componenti del Consiglio, esercitare eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei medesimi;
7. decidere in merito a donazioni ed alienazioni, permuta ed acquisti immobiliari;
8. decidere sugli atti che impegnano il patrimonio della Fondazione o le rendite;
9. decidere sulla dotazione di personale e prendere atto trimestralmente delle assunzioni, cessazioni e modifiche del rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché degli incarichi professionali affidati a personale esterno;
10. approvare i criteri di applicazione, nonché i Contratti Collettivi di Lavoro applicabili;
11. decidere in merito alla creazione ed alla modifica di servizi della Fondazione approvando, se ritenuto necessario ed opportuno, convenzioni con persone giuridiche, pubbliche o private;
12. autorizzare il Presidente a stare o resistere in giudizio;
13. nominare, su proposta del Presidente, il Direttore Generale, il Responsabile Medico nonché nominare o/e revocare ove consentito dalla legge i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;
14. deliberare in ordine a Convenzioni e/o Contratti con altri Enti, Fondazioni, Istituzioni, Società, Consorzi e Aziende, ad eventuali fusioni, scissioni, trasformazioni, scioglimento della Fondazione.
15. delegare eventuali ulteriori incarichi e/o attività al Direttore Generale e/o delegare specifiche materie ai Consiglieri.

Art. 16

- Consulta della Fondazione -

1. La Consulta della Fondazione è l'organo consultivo di riferimento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
2. Essa è composta come segue:
  - n. 5 componenti nominati dal Comune di Ospitaletto;
  - n. 2 rappresentanti degli ospiti, scelti dagli ospiti tra gli stessi e/o i loro parenti tra una rosa di candidati che hanno dato la loro disponibilità;
  - n. variabile di componenti nominati da associazioni di Ospitaletto senza scopo di lucro, legalmente costituite, che operano nell'ambito





sanitario e/o socio assistenziale, che facciano a tal fine apposita domanda al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede a verificarne i requisiti (un rappresentante per ogni organizzazione).

3. La Consulta della Fondazione, con proprio atto ed in modo autonomo, può proporre al Consiglio di Amministrazione l'ampliamento ad altri membri (persone, enti, associazioni, società, ecc.) che contribuiscono a sostenere in modo concreto le attività della Fondazione.

4. Non possono essere membri della Consulta i consiglieri della Fondazione e gli amministratori del Comune di Ospitaletto.

5. I singoli componenti della Consulta durano in carica cinque anni, decorrenti dalla prima data di riunione di ogni nuova Consulta, e possono essere rinominati. In tutti i casi in cui venissero a mancare uno o più componenti, il membro mancante verrà sostituito dal Soggetto e/o dall'Associazione che lo ha nominato; in questo caso i componenti nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale della Consulta.

6. Le sedute della Consulta sono valide se alle stesse partecipa, in prima convocazione, la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione sono valide qualsiasi sia il numero dei presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.

7. La Consulta della Fondazione si riunisce, di regola, due volte l'anno, sotto la presidenza del legale rappresentante della Fondazione, per esprimere il proprio parere sul bilancio di esercizio, sul bilancio preventivo annuale (Budget annuo di spesa) e sul bilancio sociale ove previsto dalla legge, per prendere atto del lavoro svolto dalla Fondazione e per formulare suggerimenti in merito all'attività futura della Fondazione.

8. Inoltre, la Consulta si riunisce quando necessario per esprimere parere motivato in ordine ad eventuali fusioni, scissioni, trasformazioni, scioglimento della Fondazione e per individuare le associazioni che entreranno a far parte del Consiglio di Amministrazione.

9. La Consulta della Fondazione può, altresì, essere convocata ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente della Fondazione stessa, o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei suoi componenti, o su richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

10. In ogni caso l'avviso scritto di convocazione, a firma del Presidente della Fondazione, deve essere inviato con cinque giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione della Consulta e deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, tale termine è ridotto a due giorni con supporto di adeguata motivazione da indicare nell'avviso di convocazione.

11. Alle riunioni della Consulta della Fondazione partecipa il Direttore Generale, quale referente tecnico e verbalizzante o, se impedito, un dipendente amministrativo da lui delegato; nel caso in cui entrambi siano impossibilitati ad intervenire, le funzioni di verbalizzante sono assunte da un componente della Consulta a tal fine delegato dal Presidente.

12. Le modalità operative delle attività della Consulta vengono definite in apposito Regolamento, proposto dalla Consulta stessa ed ap-

provato dal C.d.A. \_\_\_\_\_

Art. 17 \_\_\_\_\_

- Direttore Generale - \_\_\_\_\_

1. Il Direttore Generale e' nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. \_\_\_\_\_

2. Il Direttore Generale, figura apicale, dipendente dell'Ente o a rapporto di convenzione libero professionale, nominato per un periodo di norma non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, rinnovabili, ed in ogni caso con scadenza dell'incarico non oltre tre mesi dalla data di fine mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, svolge le funzioni direzionali meglio specificate in apposito Regolamento. In esso, oltre alle attribuzioni di competenza, vengono disciplinati i doveri, i tempi ed i modi di verifica dell'operato. \_\_\_\_\_

3. Al Direttore Generale compete, nell'ambito di programmi definiti dal Consiglio d'Amministrazione, la gestione economica, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano la Fondazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri, di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Il Direttore Generale e' responsabile del raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Fondazione e dei relativi risultati, in relazione alle risorse economiche ed umane messe a disposizione. \_\_\_\_\_

4. Il Direttore Generale partecipa obbligatoriamente alle sedute del Consiglio d'Amministrazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne redige i relativi verbali. \_\_\_\_\_

5. Gli atti o contratti che comportano obbligazione della fondazione verso l'esterno, tranne quelli che richiedono espressamente la firma del legale rappresentante, devono essere firmati dal Direttore Generale e/o dal Presidente. \_\_\_\_\_

Art. 18 \_\_\_\_\_

-Responsabile Medico- \_\_\_\_\_

1. Il Responsabile Medico viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione, ed e' diretto responsabile della conduzione igienico-sanitaria della Fondazione, nell'intento di raggiungere il livello ottimale di erogazione dei servizi sanitari, a rilievo sanitario e socio-assistenziali in favore degli anziani ospiti. \_\_\_\_\_

2. Il Responsabile Medico puo' essere dipendente della Fondazione oppure puo' avere con la stessa un rapporto di convenzione libero professionale. \_\_\_\_\_

3. La disciplina complessiva e dettagliata dell'attivita' e' demandata ad apposito Regolamento, nel quale, oltre le attribuzioni di competenza, sono previsti i doveri, i tempi ed i modi di verifica dell'operato. \_\_\_\_\_

Art. 19 \_\_\_\_\_

-Revisore dei conti- \_\_\_\_\_

1. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una societa' di revisione iscritti nell'apposito registro. \_\_\_\_\_

2. Il Revisore dei Conti viene nominato, nel rigoroso rispetto del principio di trasparenza e di rotazione degli incarichi, dal Consiglio di Amministrazione ed e' scelto tra i soggetti iscritti negli Albi dei Revisori \_\_\_\_\_





Contabili previsti dalla normativa vigente.

3. Il Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina ne fissa i compensi, nei limiti di legge, a valere per tutta la durata del mandato.

4. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

5. La funzione di Revisore Legale dei conti è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Revisore dura in carica cinque esercizi e comunque decade con la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Continua a svolgere la propria attività fino alla nomina del nuovo revisore.

7. Il Revisore in ogni caso non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

8. Il Revisore ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

9. La disciplina complessiva e dettagliata dell'attività è demandata ad apposito Regolamento.

10. Norma transitoria: in considerazione di quanto previsto nel precedente punto 7, l'attuale Revisore, in carica da novembre 2004, terminerà le sue funzioni con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2019.

Art.20

-Organo Di Controllo-

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti ove essa non sia esercitata da un Revisore o da una Società di Revisione.

3. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle di approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Sociale.

4. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali; tuttavia ove l'Organo di Controllo se collegiale eserciti anche la revisione legale dei conti, tutti i suoi membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

5. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 5 (cinque) esercizi e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi.

6. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c.

7. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione.

8. L'organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere agli atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati af-

fari.

#### Art. 21

##### -Trasformazione, Fusione, Scissione e Scioglimento-

La trasformazione, la fusione e la scissione della fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e approvate dalla Pubblica Amministrazione competente.

Nei casi previsti dalla legge di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della fondazione e' devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore scelto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione e' tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o PEC, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere sono nulli.

#### Art. 22

##### -Rinvio-

Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni (Codice del Terzo Settore) nonche' alle relative disposizioni di attuazione.

#### Art 23

##### -Clausola Generale sul periodo transitorio fino alla piena entrata in vigore del Codice del Terzo Settore-

L'efficacia delle modifiche portate da questo Statuto per l'adeguamento alla normativa del Codice del Terzo Settore e' subordinata alla decorrenza del termine indicato dall'art. 104, II co., del D. Lgs. 117/2017. Allo stesso termine e' assoggettata la cessazione di efficacia delle clausole statutarie precedenti della Fondazione relative alla sua qualifica di "Onlus" ex D.Lgs. 460/1997, momento in cui tali clausole diverranno definitivamente incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore. Pertanto, a decorrere del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, X co., del Codice del Terzo Settore e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operativita' del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, come verra' istituito ai sensi di legge, la Fondazione sara' obbligata ad iscriversi nello stesso Registro nonche' ad indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. In tale momento diverranno definitivamente inefficaci tutte le clausole statutarie precedenti a questo testo contenenti il riferimento alle "Onlus" nonche' attinenti al regime "Onlus".

La perdita della qualifica di "Onlus", a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore, non integra un'ipotesi di scioglimento della Fondazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.



633.

Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (e alla conseguente possibilità di applicare l'art.22 del Codice del Terzo Settore) le modifiche statutarie continueranno a richiedere l'approvazione dell'autorità statale o regionale in conformità al dettato dell'art. 2, l co., D.P.R. 361/2000.

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nelle more dell'istituzione del Registro medesimo si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.

Le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice del Terzo settore continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice stesso.

FIRMATO:

GIAN BATTISTA GARZA

Giovanni Posio Notaio Sigillo



Copia conforme all'allegato "A" dell'atto in data 25 settembre 2019  
n.7017 di mio repertorio.  
Brescia, sei marzo duemilaventisei (6.3.2026).

